



22

Ministero della Giustizia

p.c. A ANGELETTI curi Varii file fecondazione assistita Abbate

DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
UFFICIO III

Prot. n° 58

Roma 23-02-2006

AL DIRETTORE DELL'UFFICIO I°

Rif. Nota In 260689 del 10 febbraio 2006

OGGETTO: Autorizzazione Fecondazione Assistita
Detenuto ██████████

SCARICATA

Con riferimento all'istanza del 4 gennaio 2006, presentata dal detenuto indicato in oggetto diretta ad ottenere l'autorizzazione alla fecondazione assistita e inoltrata dalla direzione della c.C. di Palermo Pagliarelli ove lo stesso si trova ristretto si rappresenta quanto segue.

In base al disposto dell'art. 4 dell'O.P. *i detenuti e gli internati esercitano personalmente i loro diritti ...anche se si trovano in stato di interdizione legale* e la fecondazione assistita, pur rientrando nel novero di quei diritti della persona che non vengono meno per il solo fatto di essere sottoposti a condizione di privazione di libertà, risulta disciplinata dalla legge 40/2004 le cui finalità stabilite nell'art.1 sono quelle di *favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana*.

Tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore nell'emanare la presente normativa e soprattutto di quanto disposto dall'art. 4 della citata legge n. 40/2004 in cui viene espressamente stabilito che *il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritta ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico* questa Ufficio ritiene che lo stato di detenzione non rientra tra i requisiti che consentono il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita..

Infatti, nel caso *in specie*, si tratta di un'impossibilità oggettiva- non legata a problemi d'infertilità o sterilità- ad avere rapporti sessuali dovuti alla condizione privativa di libertà di uno dei coniugi e non .

Si è ben consapevoli che la questione investe problemi di varia natura non solo di carattere prettamente giuridico ma anche etici, deontologici ecc. la cui soluzione



Ministero della Giustizia

esula però dalla competenza di questo Ufficio che si trova comunque nella condizione, tenuto conto della normativa vigente, che consente, giova ripetere, la fecondazione assistita solo se la stessa è causata da cause organiche di sterilità o infertilità debitamente certificate a dover esprimere al riguardo un parere negativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO